COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 415 final

2025/0230 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica - Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio dell'Unione europea ("Consiglio") l'autorizzazione affinché la Commissione europea ("Commissione") firmi, a nome dell'Unione europea, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica ("Convenzione")[(1)]

La Commissione presenterà inoltre una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a concludere la Convenzione a nome dell'Unione europea. Insieme, queste proposte fanno seguito all'impegno delineato dalla Commissione nel documento "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna"[(2)].

La criminalità informatica continua a rappresentare una minaccia crescente per la sicurezza dei cittadini e delle imprese nell'Unione europea (UE).[(3)] Secondo la valutazione, effettuata da Europol, della minaccia della criminalità organizzata su internet, negli ultimi dieci anni le minacce poste dalla criminalità informatica si sono evolute in modo dinamico in termini di volume, intensità e potenziale danno.[(4)] I criminali informatici fanno leva sulle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale (IA) per l'automazione degli attacchi, l'ingegneria sociale e l'elusione delle misure di sicurezza, rendendo gli attacchi informatici più efficaci e aumentandone il potenziale di gravità. La recessione economica, l'instabilità geopolitica e le diseguaglianze sempre più ampie su scala mondiale hanno accresciuto gli incentivi a commettere atti di criminalità informatica a scopo di lucro.[(5)] I reati favoriti dall'informatica, come la frode online e gli abusi sessuali sui minori, continuano a crescere in dimensioni e ampiezza. Si stima che nel 2024, a causa delle frodi online, siano stati persi globalmente 1 030 miliardi di euro.[(6)] Le segnalazioni a livello mondiale di abusi sessuali sui minori sono aumentate passando da 1 milione nel 2010 a quasi 36 milioni nel 2023, di cui quasi 1,3 milioni nell'UE.[(7)]

La criminalità informatica è globale e senza frontiere, e da più di dieci anni il rafforzamento della cooperazione internazionale nella lotta a questo fenomeno è una priorità per i paesi di tutto il mondo. In particolare, poiché Internet è senza frontiere, le indagini sulla criminalità

---

(1) Il testo della Convenzione è allegato alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione stessa.

(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna (COM/2025/148 final).

(3) Nel 2023 gli attacchi di ransomware, lo sfruttamento sessuale dei minori e la frode online sono tuttora le manifestazioni più minacciose della criminalità informatica nell'UE. Alcuni criminali informatici che hanno svolto attività dirette contro l'Unione europea erano basati all'interno dell'UE, mentre altri hanno preferito operare dall'estero, occultando le loro operazioni e i loro fondi illeciti in paesi terzi. Valutazione della minaccia della criminalità organizzata su internet (IOCTA) effettuata da Europol, 2024.

(4) Valutazione della minaccia della criminalità organizzata su internet (IOCTA) effettuata da Europol, 2024.

(5) Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) 2025.

(6) Rapporto sullo stato globale delle truffe (GASA) 2025.

(7) Centro nazionale per i minori scomparsi e sfruttati, https://www.missingkids.org/cybertiplinedata.

informatica sono quasi sempre di tipo transfrontaliero ed esigono pertanto una stretta cooperazione tra le autorità di paesi diversi. Negli ultimi anni il numero di paesi con cui è necessaria una cooperazione è aumentato, in quanto i criminali informatici si nascondono in giurisdizioni convenienti in tutto il mondo per commettere attacchi contro l'UE e i suoi paesi partner.

Le prove elettroniche sono sempre più importanti per le indagini penali, sia per i reati online che per quelli tradizionali, come il traffico di stupefacenti, che spesso lasciano tracce online quando i criminali pianificano e coordinano le loro attività online e su applicazioni. Già nel 2018 un sondaggio della Commissione ha constatato di conseguenza la necessità, da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie, di accesso alle prove elettroniche almeno nell'85 % delle indagini penali, fra cui quelle in materia di criminalità informatica.[8] Le prove di reato sono sempre più spesso detenute in forma elettronica dai prestatori di servizi in giurisdizioni straniere. Almeno il 55 % delle indagini comprende una richiesta di accesso transfrontaliero alle prove.[9] Una risposta efficace della giustizia penale richiede misure adeguate per ottenere tali prove al fine di rispettare lo Stato di diritto.

Pertanto, sono in corso azioni volte a migliorare la condivisione delle prove elettroniche per le indagini penali a livello nazionale, dell'UE[10] e internazionale.

La Convenzione fa parte di queste azioni. Essa prevede norme comuni a livello mondiale per rafforzare la cooperazione in materia di criminalità informatica e la raccolta di prove in formato elettronico a fini di indagini o procedimenti penali, creando una base per la cooperazione con molti paesi con i quali né l'UE né i suoi Stati membri hanno concluso accordi, e garantendo nel contempo il rispetto delle leggi e dei valori dell'UE. È compatibile con gli strumenti UE e internazionali esistenti e complementare rispetto ad essi.

Contesto

La Convenzione del Consiglio d'Europa del 2001 sulla criminalità informatica ("Convenzione di Budapest")[11] è il primo trattato internazionale in tale materia. Essa agevola la lotta contro i reati compiuti avvalendosi di reti informatiche. La Convenzione di Budapest è aperta agli Stati membri del Consiglio d'Europa e, su invito, ai paesi che non ne sono membri. Ad oggi conta 80 Stati Parte, tra cui 26 Stati membri dell'Unione europea. Il secondo protocollo addizionale[12] della Convenzione di Budapest contiene norme aggiornate sullo scambio di prove elettroniche[13].

---

(8) SWD(2018) 118 final.

(9) SWD(2018) 118 final.

(10) Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1543/oj), e direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1544/oj).

(11) STCE n. 185.

(12) STCE n. 224.

(13) Il Consiglio ha adottato decisioni che autorizzano gli Stati membri a firmare e a ratificare il secondo protocollo addizionale nell'interesse dell'UE: la decisione (UE) 2022/722 del Consiglio, del 5 aprile 2022, che autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse dell'Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/722/oj), e la decisione (UE) 2023/436 del Consiglio, del

L'Unione europea e i suoi Stati membri sono inoltre Parte di due dei principali strumenti di giustizia penale delle Nazioni Unite, di adozione quasi universale: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata (UNTOC)[14] e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)[15].

Le disposizioni della nuova Convenzione sono allineate a questi tre strumenti internazionali consolidati e ampiamente adottati e sono con essi compatibili.

L'ascesa della tecnologia dell'informazione, il rapido sviluppo di nuovi sistemi di telecomunicazione e di reti informatiche e l'uso e abuso di tecnologie a fini criminali figurano anche nell'Agenda della Nazioni Unite (ONU). Il 21 dicembre 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 65/230, in cui chiede alla Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale di istituire un gruppo intergovernativo aperto di esperti ("*intergovernmental expert group*", "IEG") che conduca uno studio globale sul problema della criminalità informatica.

Il 17 dicembre 2018 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione 73/187 dal titolo "Contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali". Il 27 dicembre 2019 ha adottato una seconda risoluzione sulla stessa materia, la 74/247, che istituiva un comitato intergovernativo aperto di esperti ad hoc ("comitato ad hoc") incaricato di mettere a punto una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali. La risoluzione precisava che il comitato ad hoc doveva tenere pienamente conto degli strumenti internazionali esistenti e delle iniziative di contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali intraprese a livello nazionale, regionale e internazionale, in particolare i lavori e relativi esiti dell'IEG.

---

14 febbraio 2023, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/436/oj).

(14) Doc. A/55/383. L'UE ha firmato l'UNTOC il 12 dicembre 2000 e l'ha ratificata il 21 maggio 2004. Ne ha inoltre ratificato i protocolli relativi al traffico e alla tratta di esseri umani. Cfr.: decisione 2004/579/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/579/oj); decisione 2006/616/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/616/oj), e decisione 2006/619/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/619/oj).

(15) Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2349, pag. 41; Doc. A/58/422. L'UE ha firmato l'UNCAC il 15 settembre 2005 e l'ha ratificata il 12 novembre 2008. Cfr. decisione 2008/801/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (GU L 287 del 29.10.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/801/oj).

Il 24 maggio 2022, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati sulla Convenzione.[16] La Commissione vi ha partecipato in linea con la decisione del Consiglio e seguendo le direttive di negoziato ivi stabilite, con il supporto del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). La Commissione si è consultata costantemente con la Commissione speciale del Consiglio per i negoziati in merito alla posizione dell'Unione e ha garantito la compatibilità della Convenzione con il rilevante *acquis* dell'UE.

In linea con l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea[17], la Commissione ha inoltre tenuto informato il Parlamento europeo sull'andamento dei negoziati.

La Commissione ha inoltre informato il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) durante e dopo la conclusione dei negoziati.

Il comitato ad hoc si è riunito otto volte in sessioni formali tra il 28 febbraio 2022 e il 9 agosto 2024. Ha anche tenuto sessioni informali negli intervalli, e cinque sedute intersessionali per consultazioni con una serie diversificata di portatori di interessi, tra cui organizzazioni intergovernative mondiali e regionali, organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche e il settore privato.

L'8 agosto 2024 il comitato ad hoc ha approvato per consenso il progetto di testo della Convenzione e il progetto di risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che la accompagna. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato entrambi i documenti per consenso il 24 dicembre 2024.[18] Si prevede che la Convenzione sarà aperta alla firma ad Hanoi, Vietnam, il 25 ottobre 2025, e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2026.

A norma delle disposizioni del suo articolo 65, paragrafi 1 e 2, la Convenzione entrerà in vigore una volta che 40 Stati Parte avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati.

Conformemente alla prassi consolidata relativa all'UNTOC e all'UNCAC, la Convenzione prevede che un'organizzazione regionale di integrazione economica, come l'Unione europea, possa firmare e ratificare la Convenzione se la firma e la ratifica almeno uno degli Stati membri.

Motivi della proposta

La Convenzione è in linea con gli obiettivi dell'Unione stabiliti nella strategia europea di sicurezza interna del 2025 per contrastare la criminalità e facilitare l'accesso alle prove digitali per tutti i reati attraverso strumenti internazionali, quali la Convenzione stessa. Essa integra gli strumenti esistenti a livello dell'UE e internazionali di cui l'UE e/o i suoi Stati membri sono Parte, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest), e contribuisce quindi alla lotta contro la criminalità transnazionale.

Primo, in quanto strumento dell'ONU, la Convenzione ha una portata più ampia, in termini di adesioni, rispetto agli strumenti esistenti a livello dell'UE e internazionali. A tale riguardo, è

---

(16) Decisione (UE) 2022/895 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali (GU L 155 dell'8.6.2022, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/895/oj).

(17) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(18) Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 24 dicembre 2024: A/RES/79/243.

simile a precedenti strumenti dell'ONU sulla cooperazione in materia penale, di adozione quasi universale, quali l'UNTOC e l'UNCAC. Può quindi consentire una cooperazione rafforzata contro la criminalità informatica su scala globale.

Secondo, la Convenzione si ispira alle disposizioni della Convenzione di Budapest riguardanti la qualificazione come reato di determinati comportamenti, cosa che può rafforzare ulteriormente la cooperazione su un quadro giuridico collaudato e di lunga durata. Data la sua più recente adozione, la Convenzione introduce anche ulteriori disposizioni relative alla qualificazione come reato di atti che hanno registrato un drastico aumento negli ultimi anni: le frodi online, l'adescamento allo scopo di commettere un reato a sfondo sessuale su un minore, e la diffusione non consensuale di immagini attinenti all'intimità personale. Si tratta già di fattispecie di reato a livello dell'UE ma non ancora a livello globale.

Terzo, la Convenzione consente lo scambio di prove elettroniche fra le autorità dei suoi Stati Parte su forme gravi di criminalità anch'esse in aumento, compresi i reati connessi al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale. Tale limitazione restringe l'uso di questo meccanismo solo ai casi gravi, contribuendo a garantire la proporzionalità. Evita inoltre che le autorità nazionali vengano sovraccaricate di richieste e rispecchia i vari gradi di fiducia nella cooperazione esistenti a livello internazionale.

Quarto, la Convenzione integra strumenti internazionali esistenti, come la Convenzione di Budapest, prevedendo misure procedurali per la protezione delle vittime e dei testimoni, strumenti per il recupero dei proventi dei reati informatici, e misure di cooperazione internazionale relative al trasferimento delle persone condannate e dei procedimenti penali, alle indagini congiunte e alla cooperazione nell'attività di contrasto.

Quinto, la Convenzione include un capitolo sull'assistenza tecnica e sullo sviluppo di capacità, per aiutare i paesi in via di sviluppo a costruire le proprie capacità e consentire loro di contribuire alla lotta globale contro la criminalità informatica.

Sesto, la Convenzione impone agli Stati Parte, per qualsiasi sua misura, di rispettare i diritti umani, compresi i diritti e le garanzie processuali penali (come il diritto a un giudice imparziale, i diritti della difesa, il controllo giurisdizionale o altro controllo indipendente), e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Per la sua vocazione universale, e riconoscendo le differenze esistenti nel livello di tutela dei diritti umani nel mondo, la Convenzione comporta disposizioni volte ad escludere che essa venga utilizzata per commettere violazioni dei diritti umani, e fornisce agli Stati Parte motivi senza precedenti per rifiutare di cooperare con altre Parti in tali casi. Maggiori informazioni in proposito sono fornite sotto, nelle sezioni *"Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato"*, *"Diritti fondamentali"*, e *'"Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta"*. Tali disposizioni rendono la Convenzione la prima, nel suo genere, a contemplare protezioni e garanzie così complete in materia di diritti umani. Dalla sua entrata in vigore, la Convenzione diventerà un riferimento per i futuri strumenti internazionali e contribuirà all'integrazione di tali garanzie in materia di diritti umani nella cooperazione globale in materia penale.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La lotta contro la criminalità informatica è una priorità per l'Unione europea, come riconosciuto dal Consiglio nei suoi orientamenti strategici del 2024 per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia[(19)] e dalla Commissione nel

[(19)] Orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 28 novembre 2024, punto 19.

documento del 2025 "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna", che annuncia misure dell'UE sia per contrastare la criminalità online sia per facilitare l'accesso alle prove digitali per tutti i reati, anche attraverso strumenti internazionali per lo scambio di informazioni e prove, come la firma e la conclusione tempestive della Convenzione.

La Commissione riconosce la necessità di migliorare e rafforzare le capacità delle autorità di contrasto e giudiziarie in questo settore, per sviluppare, laddove non sia sufficiente, la legislazione nazionale in materia di criminalità informatica. Riconosce inoltre la necessità di promuovere la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità informatica e sostiene una serie di programmi di sviluppo delle capacità in diversi paesi del mondo, compresi i paesi in via di sviluppo.[20] La Commissione ha sostenuto i lavori dell'IEG, della Commissione ONU per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, dell'Ufficio ONU contro la droga e il crimine (UNODC), del Comitato della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e di altri organismi.

Le disposizioni della Convenzione sono coerenti con le norme e le politiche dell'UE nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, della cooperazione di polizia e della protezione dei dati, così come con gli accordi bilaterali e multilaterali rilevanti di cui l'Unione europea è già Parte.

Riserve e notifiche

La Convenzione non contiene una disposizione specifica sulle riserve. Prevede tuttavia delle riserve in alcune sue disposizioni (articolo 11 paragrafo 3; articolo 23, paragrafo 3, lettera a); articolo 23, paragrafo 3, parte finale; articolo 42, paragrafo 5; articolo 63, paragrafi 3 e 4), e consente implicitamente altre riserve a condizione che siano conformi all'articolo 19, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati[21] e al diritto internazionale consuetudinario, e che non siano quindi incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione. La Convenzione consente pertanto una notevole flessibilità per quanto riguarda le riserve. Gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio uniforme verso le riserve e le notifiche, come stabilito all'allegato I della presente decisione. Le riserve e le notifiche dovrebbero essere compatibili con il diritto dell'Unione e con il diritto internazionale pubblico, senza compromettere l'oggetto e la finalità della Convenzione. Le condizioni e garanzie in materia di diritti umani riconosciute e previste da questa Convenzione rientrano in tale oggetto e finalità, e non possono essere pertanto soggette a riserve.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Convenzione è coerente con le pertinenti norme e politiche dell'Unione nei settori da essa contemplati (cooperazione internazionale e assistenza giudiziaria reciproca fra le pubbliche autorità degli Stati membri e gli Stati membri e i paesi terzi come indicato nella sezione *"Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato"*), e con i pertinenti accordi bilaterali e multilaterali di cui l'Unione europea è già Parte. Non vengono interessati gli altri settori d'intervento dell'Unione.

[20] Si veda ad esempio l'Azione globale contro la criminalità informatica potenziata (*Global Action on Cybercrime Enhanced*, GLACY-e), all'indirizzo https://www.coe.int/en/web/cybercrime/glacy-e.

[21] Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1155, pag. 331.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta è presentata a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 218 TFUE stabilisce la procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali. Il paragrafo 5, in particolare, prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione in qualità di negoziatore, adotti una decisione che autorizza la firma di un accordo a nome dell'Unione europea.

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'accordo internazionale previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'accordo internazionale previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un accordo internazionale previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

In materia di facilitazione della cooperazione tra autorità giudiziarie o autorità omologhe in relazione all'azione penale e all'esecuzione di decisioni, la base giuridica sostanziale è l'articolo 82, paragrafo 1, TFUE. Per quanto riguarda la definizione dei reati nel settore della criminalità informatica, la base giuridica sostanziale è l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE Per quanto riguarda la cooperazione nell'attività di contrasto, la base giuridica sostanziale è l'articolo 87, paragrafo 2, TFUE Per quanto riguarda la protezione dei dati di carattere personale, la base giuridica sostanziale è l'articolo 16 TFUE.

- **Competenza dell'Unione**

Oggetto della Convenzione è la lotta contro la criminalità informatica, tramite, fra l'altro, la qualificazione come reato di alcuni tipi di condotte gravemente pregiudizievoli e l'instaurazione di una cooperazione internazionale a tal fine, anche per quanto riguarda le prove elettroniche. Ciò rientra in una competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera j), TFUE.

Alcune disposizioni della Convenzione, in particolare quelle sulla protezione dei dati, rientrano in settori interessati in larga misura da norme comuni su cui la Convenzione potrebbe incidere o di cui essa potrebbe modificare la portata. Pertanto, per quanto riguarda tali settori e in linea con l'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esterna esclusiva per la firma della Convenzione.

La Commissione europea può quindi firmare la Convenzione, nell'interesse dell'Unione, sulla base dell'articolo 16, dell'articolo 82, paragrafo 1 dell'articolo 83, paragrafo 1, dell'articolo 87, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Agire a livello dell'Unione serve a promuovere un'applicazione armonizzata delle disposizioni della Convenzione negli Stati membri dell'UE e garantisce la sua compatibilità con gli strumenti dell'UE esistenti e futuri. L'azione dell'UE nell'ambito in oggetto rafforza inoltre la combinazione fra l'effetto leva e l'impatto dell'Unione e dei suoi Stati membri sui meccanismi

di attuazione della Convenzione, come la Conferenza degli Stati Parte (articolo 57), così come nelle future negoziazioni di protocolli (articolo 62).

- **Proporzionalità**

Gli obiettivi dell'Unione in relazione alla presente proposta, quali delineati alla sezione "*Motivi della proposta*", possono essere conseguiti solo mediante la stipulazione di un accordo internazionale vincolante che preveda le necessarie misure di cooperazione e garantisca nel contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali. La Convenzione realizza tale obiettivo. Le disposizioni della Convenzione si limitano a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi principali e non toccano strumenti esistenti dell'UE o strumenti internazionali di cui l'UE è Parte.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, prevede che la Commissione o l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a seconda dell'oggetto dell'accordo previsto, presenti proposte al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza la firma di un accordo internazionale. Tenuto conto dell'oggetto della Convenzione, è opportuno che la Commissione presenti una proposta in tal senso.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il 14 gennaio 2022 la Commissione ha pubblicato sul suo sito web un invito a presentare contributi per questa iniziativa, rimasto aperto a osservazioni per quattro settimane. Le risposte individuali all'invito a presentare contributi sono state pubblicate sul sito web della consultazione e sono state prese in considerazione nella preparazione della proposta della Commissione sull'avvio dei negoziati relativi alla Convenzione.

Per garantire una maggiore trasparenza del processo, la risoluzione 75/282 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che definisce le questioni organizzative riguardanti il comitato ad hoc, ha assicurato la partecipazione alle sessioni ordinarie, in qualità di osservatori, dei rappresentanti delle organizzazioni mondiali e regionali interessate, compresi i rappresentanti degli organismi, delle agenzie specializzate e dei fondi dell'ONU, come pure dei rappresentanti delle Commissioni funzionali del Consiglio economico e sociale. La risoluzione ha inoltre consentito alle organizzazioni non governative (incluse le organizzazioni intergovernative mondiali e regionali, le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le istituzioni accademiche e il settore privato) di iscriversi e partecipare alle sessioni del comitato ad hoc, avendo regolarmente l'opportunità di presentare nelle sessioni plenarie il proprio punto di vista sui capitoli in discussione. Conformemente alla risoluzione si sono svolte cinque sedute intersessionali di consultazione con i portatori di interessi, che hanno potuto presentare anche materiale scritto poi pubblicato sul sito web del comitato ad hoc.

La Commissione, nel suo ruolo di negoziatore, ha inoltre tenuto contatti regolari con vari portatori di interessi nel corso di tutto il negoziato e ha tenuto conto dei loro contributi.

- **Assunzione e uso di perizie**

Durante i negoziati la Commissione, in quanto rappresentante dell'Unione, ha consultato il comitato speciale del Consiglio per i negoziati, in linea con la decisione del Consiglio del 22 maggio 2022 che autorizza la Commissione a partecipare ai negoziati a nome dell'Unione europea. In quanto membri dell'ONU, gli Stati membri dell'UE hanno potuto partecipare a tutte le sessioni negoziali. La Commissione ha consultato i loro rappresentanti nella formulazione della posizione dell'Unione nel corso di tutti i negoziati. La Commissione ha inoltre consultato regolarmente i portatori di interessi (cfr., sopra, la sezione *"Consultazioni dei portatori di interessi"*).

- **Valutazione d'impatto**

Gli impatti rilevanti sono illustrati nella presente relazione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La Convenzione può avere implicazioni per alcune autorità pubbliche e categorie di fornitori di servizi. Data la maggiore cooperazione internazionale nella condivisione di prove elettroniche per contrastare la criminalità informatica e i reati favoriti dall'informatica, potrebbe verificarsi un aumento nel numero di richieste di prove elettroniche che le autorità centrali degli Stati membri dell'UE potrebbero ricevere, ai fini di assistenza giudiziaria reciproca, dai loro omologhi in altri Stati Parte della Convenzione, per poi inoltrarle, ferme restando tutte le norme e procedure nazionali applicabili, ai fornitori di servizi stabiliti nel loro Stato. Al tempo stesso, il quadro giuridico stabilito dalla Convenzione su scala mondiale per la cooperazione internazionale in materia di criminalità informatica, come pure le condizioni e garanzie che essa contiene, apporteranno ai fornitori di servizi una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda le richieste di accesso ai dati che potrebbero trovarsi a trattare a seguito della cooperazione fra gli Stati in materia penale.

- **Diritti fondamentali**

La Convenzione prevede garanzie affinché gli Stati membri dell'UE rispettino gli obblighi in materia di diritti umani ai sensi del diritto internazionale, dell'UE e nazionale. Tali garanzie impediscono inoltre che gli Stati Parte abusino di questo strumento dell'ONU per commettere o legittimare violazioni dei diritti umani.

Le disposizioni della Convenzione riguardano misure procedurali e di cooperazione internazionale in materia penale, come l'estradizione, l'assistenza giudiziaria reciproca e lo scambio di prove elettroniche, che potrebbero interferire con i diritti fondamentali, come il diritto alla libertà, il diritto ad essere tutelati contro trattamenti inumani e degradanti, e il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. La Convenzione segue un approccio basato sui diritti e prevede solide condizioni e garanzie nel campo dei diritti umani, sia orizzontali sia specifiche al contesto, in linea con gli strumenti internazionali esistenti relativi ai diritti umani e alla cooperazione in materia penale. La Convenzione si occupa anche di quei rischi per i diritti umani che sono insiti nella lotta contro la criminalità informatica e nella natura di Internet. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai diritti umani degli Stati Parte, la Convenzione si richiama più volte al "diritto internazionale in materia di diritti umani". Quest'ampia espressione comprende sia gli strumenti internazionali sia il diritto internazionale consuetudinario in materia di diritti umani, e garantisce quindi l'applicazione più vasta possibile degli obblighi internazionali relativi ai diritti umani a tutte le future Parti della Convenzione, indipendentemente dalla loro adesione a specifici strumenti internazionali riguardanti i diritti umani.

L'articolo 6 impone agli Stati Parte, come condizione generale, di rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani nell'attuazione della Convenzione.

Esclude altresì che qualsiasi Parte possa interpretare e utilizzare la Convenzione come uno strumento giuridico che consenta di reprimere i diritti umani o le libertà fondamentali. Per sottolineare quest'obbligo nel contesto digitale in cui opera la Convenzione, l'articolo 6, paragrafo 2, include anche un elenco non esaustivo dei diritti umani e delle libertà fondamentali maggiormente esposti a potenziali abusi negli ambienti digitali, compresa la libertà di espressione, di coscienza, di opinione, di religione o convinzione, di riunione pacifica e di associazione. Questa disposizione orizzontale, per la sua collocazione e la sua natura, si applica all'intera Convenzione e rientra nel suo oggetto e nelle sue finalità.

L'articolo 21, paragrafo 4, è un'altra disposizione orizzontale che riguarda l'armonizzazione dell'azione penale, delle sentenze e delle sanzioni per i reati stabiliti dalla Convenzione. Ai sensi di tale articolo gli Stati Parte devono garantire che qualsiasi persona perseguita per un reato previsto dalla Convenzione goda di tutti i diritti e di tutte le garanzie previsti dall'ordinamento nazionale e in accordo con gli obblighi internazionali applicabili dello Stato Parte, compresi il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

L'articolo 24 prevede anch'esso condizioni e garanzie orizzontali riguardanti i poteri e le misure procedurali previsti dalla Convenzione a livello sia nazionale sia internazionale. Ai sensi di tale articolo gli Stati Parte devono garantire che l'esercizio dei loro poteri procedurali sia soggetto a condizioni e garanzie che assicurino la tutela dei diritti umani, conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani, e che considerino il principio di proporzionalità. Tali condizioni e garanzie applicabili ai poteri e alle procedure previsti dalla Convenzione includono, fra l'altro, il controllo giurisdizionale o altro controllo indipendente, il diritto a un ricorso effettivo (che comprende diverse misure per le persone i cui diritti umani sono stati violati), e motivi che giustifichino l’applicazione e la limitazione dell'ambito e della durata dei poteri o delle procedure.

L'articolo 36 prevede, per la prima volta in uno strumento di giustizia penale dell'ONU, una disposizione riguardante la protezione dei dati di carattere personale. L'articolo si applica a qualsiasi trasferimento di dati personali ai sensi della Convenzione. Il trasferimento può aver luogo solo in conformità del diritto interno e degli obblighi di diritto internazionale dello Stato Parte che lo effettua. Uno Stato Parte, prima che ogni dato personale possa essere fornito a un altro Stato Parte, può rifiutarsi di trasferire dati personali se i dati non possono essere forniti nel rispetto delle sue norme applicabili in materia di protezione dei dati. Ai fini della conformità con il proprio diritto interno in materia di protezione dei dati personali, e per poter rispondere a una richiesta di cooperazione internazionale, uno Stato Parte può imporre allo Stato richiedente appropriate condizioni. Gli Stati Parte sono tenuti ad assicurare che i dati personali da essi ricevuti conformemente alla Convenzione, o come parte di una richiesta di cooperazione internazionale o in risposta a una richiesta, siano soggetti a misure di salvaguardia efficaci e appropriate nei loro rispettivi quadri giuridici. Gli Stati Parte possono trasmettere a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato Parte trasmittente originario. Può essere richiesto che l'autorizzazione sia fornita in forma scritta.

La Convenzione prevede ampie garanzie in relazione all'estradizione e all'assistenza giudiziaria reciproca. Gli Stati Parte hanno la possibilità di rifiutare l'estradizione o le richieste di assistenza giudiziaria reciproca in assenza di doppia incriminazione (articolo 37, paragrafo 1, e articolo 40, paragrafo 8).

La Convenzione contiene ulteriori motivi per rifiutare la cooperazione, che sono in linea con gli strumenti internazionali esistenti. L'articolo 37, paragrafi 8 e 15, e l'articolo 40, paragrafi 8, 21 e 22, consentono agli Stati Parte di rifiutare le richieste di cooperazione internazionale in un'ampia serie di casi, ad esempio: se una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non

viene effettuata in conformità delle disposizioni dell'articolo 40; se lo Stato Parte richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali (cosa spesso interpretata a livello internazionale come comprendente anche il rispetto dei diritti umani); se, in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste; se la richiesta è contraria all'ordinamento giuridico relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto, e se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, lingua, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche, o che l'accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati. L'applicazione di quest'ultima garanzia alle misure di assistenza giudiziaria reciproca, ad esempio allo scambio di prove elettroniche, è rara nella maggior parte degli strumenti internazionali riguardanti la cooperazione in materia penale. Essa costituisce una garanzia supplementare per evitare che vengano presi di mira singoli individui, organizzazioni del settore privato, media od organizzazioni della società civile, e i loro beni. Questa garanzia, le altre ragioni di rigetto, e la condizione della doppia incriminazione consentono agli Stati Parte di rifiutare la cooperazione internazionale in casi in cui ritengono che intervengano motivi politici.

Le condizioni e garanzie in materia di diritti umani riconosciute e previste dalla Convenzione rientrano nel suo oggetto e nella sua finalità, sono indissolubilmente legate ai poteri e alle procedure da essa previsti, e in quanto tali non possono essere oggetto di riserve.

La Convenzione prevede anche un meccanismo di revisione periodico della sua attuazione da parte della Conferenza degli Stati Parte (articolo 57, paragrafo 5, lettera f)). Tale revisione dovrebbe riguardare tutte le disposizioni della Convenzione, comprese le sue condizioni e garanzie, in linea con gli altri strumenti e meccanismi internazionali esistenti nello stesso settore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Gli Stati membri dell'UE potrebbero sostenere costi una tantum per l'attuazione della Convenzione e potrebbe verificarsi un moderato incremento nei costi per le autorità degli Stati membri a causa dell'aumento previsto del numero di richieste di cooperazione internazionale.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non esiste alcun piano di attuazione in quanto, dopo la firma e la ratifica della Convenzione, gli Stati membri saranno tenuti ad attuarla.

Per quanto riguarda il monitoraggio, la Commissione parteciperà alle riunioni della Conferenza degli Stati Parte, in cui l'Unione europea sarà riconosciuta come Parte della Convenzione e, per quanto riguarda l'adozione di sue modifiche e protocolli aggiuntivi, potrà esercitare il diritto di voto con un numero di voti pari al numero di Stati membri che sono Parti della Convenzione. La Commissione informerà regolarmente il Parlamento europeo degli esiti della revisione e del monitoraggio dell'attuazione della Convenzione svolti dalla Conferenza degli Stati Parte.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Scopo della Convenzione è rafforzare la cooperazione internazionale per i reati da essa previsti e la raccolta di prove elettroniche per i reati da essa definiti e altri reati gravi ai fini di indagini o procedimenti penali specifici. A tale riguardo la Convenzione è altresì volta a promuovere assistenza tecnica e sviluppo di capacità, in particolare a beneficio dei paesi in via di sviluppo.

Disposizioni generali (*Capitolo I (articoli da 1 a 6))*

Il capitolo I stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione generale della Convenzione, e contiene le definizioni dei termini impiegati. Tali disposizioni sono per le più standard e si ispirano alla Convenzione di Budapest e ai due strumenti dell'ONU in materia di giustizia penale (UNTOC e UNCAC).

L'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini impiegati, che sono coerenti con quelle della Convenzione di Budapest, del suo secondo protocollo addizionale, e dei due strumenti dell'ONU in materia di giustizia penale (UNTOC e UNCAC). Rispetto a questi strumenti vi è solo una nuova definizione aggiunta dalla Convenzione, quella sui "dati relativi al contenuto", ispirata alla legge-modello dell'UNODC sull'assistenza reciproca in materia penale[(22)] e alla definizione fornita nel regolamento sulle prove elettroniche.[(23)]

L'articolo 3 stabilisce l'ambito di applicazione della Convenzione, che comprende la prevenzione, l'indagine e l'esercizio dell'azione penale per i reati previsti dalla Convenzione, come pure il recupero dei proventi di tali reati. L'ambito della Convenzione si estende anche alla raccolta e alla condivisione di prove elettroniche nel quadro di indagini o procedimenti penali specifici ai sensi degli articoli 23 e 35 (per ulteriori dettagli cfr., sotto, le sezioni *"Misure procedurali e attività di contrasto (Capitolo IV (articoli da 23 a 34))"* e *"Cooperazione internazionale (Capitolo V (articoli da 35 a 52))"*).

L'articolo 4 stabilisce che i reati previsti in altre convenzioni e protocolli applicabili dell'ONU (e di cui sono parte gli Stati Parte) siano punibili indipendentemente dal fatto che siano stati commessi offline o online. Il secondo paragrafo limita l'ambito di applicazione dell'articolo, sottolineando che tale disposizione non costituisce una base giuridica per l'istituzione di alcun nuovo reato o di reati aggiuntivi oltre a quelli stabiliti nelle convenzioni e nei protocolli applicabili dell'ONU.

L'articolo 5 è una disposizione standard sul rispetto del principio di sovranità, che riprende la formulazione delle disposizioni corrispondenti dell'UNTOC e dell'UNCAC.

L'articolo 6 è una disposizione senza precedenti rispetto ai due strumenti delle Nazioni Unite in materia di giustizia penale e alla Convenzione di Budapest. Esso delinea chiaramente l'oggetto e la finalità della Convenzione e funge da importante garanzia contro un uso improprio della stessa. Il primo paragrafo fissa un elevato obiettivo generale secondo il quale tutte le misure adottate per attuare la Convenzione devono essere improntate agli obblighi internazionali in materia di diritti umani contratti da ciascuno Stato Parte. Il secondo paragrafo si basa su questo obiettivo ribadendo che l'interpretazione della Convenzione non

(22) Legge-modello dell'UNODC sull'assistenza reciproca in materia penale (2007) quale modificata con disposizioni sulle prove elettroniche e l'uso di tecniche speciali di investigazione (2022); E/CN.15/2022/CRP.6.

(23) Cfr. il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, articolo 3, punto 12.

può andare nel senso di una violazione di alcun diritto umano, che sia economico, sociale, culturale, o di diritti civili e politici. Tale disposizione include un elenco non esaustivo di diritti considerati particolarmente esposti al rischio di violazione dalle misure volte a combattere la criminalità informatica, come la libertà di espressione, di coscienza, di opinione, di religione o convinzione, di riunione pacifica e di associazione. L'ambito di applicazione della Convenzione è pertanto circoscritto anche da questa disposizione, che previene futuri tentativi degli Stati Parte di applicare troppo ampiamente le misure di cooperazione internazionale in essa previste.

Qualificazione come reato (Capitolo II (articoli da 7 a 21))

Gli articoli da 7 a 17 armonizzano la qualificazione come reato di determinate condotte, elementi di reati dipendenti dall'informatica ed elementi di alcuni reati favoriti dall'informatica. I reati dipendenti dall'informatica (articoli da 7 a 11) si richiamano ai reati previsti dalla Convenzione di Budapest. I reati favoriti dall'informatica (articoli da 12 a 16) si richiamano anch'essi alla Convenzione di Budapest. Vengono armonizzati, fra l'altro: il reato di frode correlata a un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (compreso il raggiro (*scam*) come tipo di frode), i reati connessi a materiale pedopornografico online, e i reati di adescamento allo scopo di commettere un reato a sfondo sessuale su un minore, e la diffusione non consensuale di immagini attinenti all'intimità personale. Tutti i reati previsti dalla Convenzione comportano due elementi fondamentali: devono essere intenzionali e devono essere commessi senza diritto. Il concetto di "senza diritto" è una condizione, specifica al contesto, della responsabilità penale, che conferisce agli Stati Parte flessibilità nell'applicazione, conformemente al loro diritto interno e ai loro obblighi internazionali. A tale riguardo, la condizione "senza diritto" è volta a garantire, ad esempio, che sia esclusa dalla fattispecie di reato una condotta posta in atto delle autorità di contrasto nel corso di indagini penali, oppure una condotta posta in atto per scopi di sicurezza, scientifici, medici, artistici, o per altri scopi legittimi, giustificati o autorizzati. A tale riguardo, l'articolo 14, paragrafo 4, prevede un'esplicita non qualificazione come reato della condotta, da parte di minori, di autoproduzione di materiale che li raffigura, oppure della produzione, trasmissione o possesso consensuale del materiale di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), dello stesso articolo, laddove la condotta sottesa rappresentata sia legale secondo la legge nazionale e il materiale sia mantenuto esclusivamente per l'uso privato e consensuale delle persone coinvolte.

L'articolo 17 prevede la qualificazione come reato del riciclaggio dei proventi di reato e si ispira alle corrispondenti disposizioni dell'UNTOC e dell'UNCAC. Stando alle Note interpretative di specifici articoli della Convenzione, allegate alla risoluzione che adotta la Convenzione, un comportamento è considerato reato ai sensi dell'articolo 17 solo se la condotta criminosa sottesa, associata al più complesso reato di riciclaggio dei proventi, è un reato previsto dagli articoli da 7 a 16 della Convenzione.

L'articolo 18 riprende le corrispondenti disposizioni dell'UNTOC e dell'UNCAC che stabiliscono norme minime sulla responsabilità delle persone giuridiche per i reati previsti dalla Convenzione (ossia i reati di cui agli articoli da 7 a 17). Tale responsabilità deriva dalla partecipazione delle persone giuridiche ad uno dei reati codificati agli articoli da 7 a 17, ed è soggetta alle stesse condizioni, applicabili alle persone fisiche, di commissione "intenzionale e senza diritto", e ai principi giuridici di ciascuno Stato Parte (paragrafi 1 e 2).

Gli articoli 19 e 20 si richiamano alle disposizioni corrispondenti dell'UNTOC e dell'UNCAC. Tali articoli prevedono norme minime per stabilire i reati di partecipazione a un reato, tentativo e preparazione, e per i termini di prescrizione, conformemente al diritto interno degli Stati Parte e per quanto necessario per i reati previsti dalla Convenzione. Nonostante la

trasmissione e il controllo dei dati potenzialmente rilevanti per un reato dipenda dall'assistenza dei fornitori di servizi, un fornitore di servizi che non abbia intento criminoso non deve essere considerato responsabile ai sensi dell'articolo 19. I fornitori di servizi non sono quindi tenuti a monitorare attivamente i contenuti per non incorrere nella responsabilità penale ai sensi di questa disposizione.

L'articolo 21 si ispira anch'esso all'UNTOC e all'UNCAC, e prevede norme minime sulle azioni penali, le decisioni e le sanzioni relative ai reati previsti dalla Convenzione. Ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo gli Stati Parte devono garantire che qualsiasi persona perseguita per un reato previsto dalla Convenzione goda di tutti i diritti e di tutte le garanzie in accordo con gli obblighi internazionali degli Stati Parte, compresi il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

Competenza (Capitolo III (articolo 22))

L'articolo 22 rispecchia le disposizioni corrispondenti dell'UNTOC, dell'UNCAC e della Convenzione di Budapest, e disciplina la determinazione di forme di competenza obbligatoria e facoltativa, per quanto necessario per i reati previsti dalla Convenzione.

Misure procedurali e attività di contrasto (Capitolo IV (articoli da 23 a 34))

L'articolo 23 stabilisce l'ambito di applicazione dei poteri e delle misure procedurali interne che consentono la cooperazione internazionale: esso si applica a indagini o procedimenti penali specifici relativi ai reati previsti dalla Convenzione, agli altri reati commessi attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, come pure alla raccolta di prove elettroniche di un reato. Stando alle Note interpretative di specifici articoli della Convenzione, allegate alla risoluzione che adotta la Convenzione: "il termine 'indagini penali' riguarda le situazioni in cui sussistono ragionevoli motivi per ritenere, sulla base di circostanze fattuali, che un reato (compreso uno dei reati di cui all'articolo 19) sia stato commesso o sia in atto, anche quando una tale indagine è volta a bloccarne o a impedirne la commissione." La Convenzione non prevede pertanto una base per la cooperazione internazionale a scopi preventivi, e i dati possono venire scambiati solo se relativi a una specifica indagine penale.

L'articolo 24 riproduce, con alcuni cambiamenti, la formulazione corrispondente dell'articolo 15 della Convenzione di Budapest. Esso prevede condizioni e garanzie generali per assicurare che i poteri e le procedure di cui al capitolo IV siano soggette a un adeguato livello di tutela dei diritti umani, compresa l'applicazione del principio di proporzionalità. Tali condizioni e garanzie includono, fra l'altro, una supervisione giudiziaria o di altra natura purché indipendente, il diritto a un ricorso effettivo, e motivi che giustifichino l'applicazione e la limitazione del campo di applicazione e della durata del potere o procedura. Le condizioni e garanzie stabilite ai sensi di tale articolo di applicano inoltre a livello interno ai poteri e alle procedure di cui al Capitolo IV, sia ai fini di indagini e procedimenti penali interni sia ai fini della prestazione di cooperazione internazionale da parte dello Stato Parte richiesto ai sensi del Capitolo V.

Gli articoli da 25 a 30 si richiamano ai corrispondenti poteri e misure procedurali interni della Convenzione di Budapest, che sono i seguenti: conservazione rapida di dati elettronici immagazzinati; conservazione e divulgazione rapide di dati relativi al traffico; ingiunzione di produrre; perquisizione e sequestro di dati elettronici immagazzinati; raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico e intercettazione di dati relativi al contenuto.

L'articolo 31 rispecchia l'articolo 31 dell'UNCAC. Ai sensi di tale articolo gli Stati Parte devono adottare le misure necessarie per permettere il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

L'articolo 32 si ispira all'UNTOC e all'UNCAC e prevede la possibilità, per gli Stati Parte, di utilizzare i precedenti giudiziari di una persona nell'ambito di un procedimento penale relativo ad un reato previsto dalla Convenzione.

L'articolo 33 si ispira all'UNTOC e impone agli Stati Parte di adottare misure adeguate, conformemente al loro diritto interno, per fornire adeguata protezione ai testimoni.

L'articolo 34 si ispira anch'esso all'UNTOC e impone agli Stati Parte, conformemente al loro diritto interno, di adottare le misure appropriate per fornire adeguata protezione alle vittime, in particolare alle vittime dei reati di cui agli articoli da 14 a 16 della Convenzione. Per quanto riguarda l'applicazione dei paragrafi da 2 a 4, l'articolo 34 impone inoltre agli Stati Parte di tenere conto dell'età, del genere, e delle particolari circostanze ed esigenze delle vittime, comprese le specifiche circostanze ed esigenze dei minori. Il paragrafo 6 incoraggia gli Stati Parte ad adottare misure efficaci per ottemperare alle richieste di rimuovere o rendere inaccessibili i contenuti di cui agli articoli da 14 a 16 della Convenzione in misura compatibile con i loro quadri giuridici interni.

Cooperazione internazionale (Capitolo V (articoli da 35 a 52))

L'articolo 35 stabilisce i principi generali e l'ambito di applicazione della cooperazione internazionale. Esso impone agli Stati Parte di cooperare gli uni con gli altri ai fini delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale e della raccolta e della condivisione di prove elettroniche per i reati previsti dalla Convenzione, come pure ai fini della raccolta e della condizione di prove elettroniche per qualsiasi reato grave sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata. L'ambito della cooperazione internazionale è pertanto limitato ai reati previsti dalla Convenzione e ai reati gravi con una chiara soglia di pena.

L'articolo 36 contiene una disposizione esplicita sulla protezione dei dati personali, che ne disciplina il trasferimento nel quadro della cooperazione internazionale. Il trasferimento può aver luogo solo in conformità del diritto interno e degli obblighi di diritto internazionale dello Stato Parte che lo effettua. Gli Stati Parte possono rifiutare di procedere al trasferimento se i dati non possono essere forniti nel rispetto delle loro norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Per l'UE ciò significa che, prima che qualsiasi dato personale possa essere fornito a un altro Stato Parte, devono essere applicati, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, importanti principi fondamentali in materia di protezione dei dati, compresi i principi di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di proporzionalità e di necessità. Ai fini di tale conformità, per rispondere a una richiesta di dati personali, gli Stati Parte possono anche cercare di imporre appropriate condizioni. Gli Stati Parte sono tenuti ad assicurare che i dati personali da essi ricevuti conformemente alla Convenzione siano soggetti a misure di salvaguardia efficaci e appropriate nei loro rispettivi quadri giuridici. Gli Stati Parte possono trasmettere a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato Parte trasmittente originario. Può essere richiesto che l'autorizzazione sia fornita in forma scritta.

L'articolo 37 si ispira all'UNCAC e alla Convenzione di Budapest e contiene norme dettagliate in materia di estradizione. Il suo paragrafo 8 consente il rifiuto dell'estradizione sulla base delle condizioni stabilite nella legislazione nazionale dello Stato Parte richiesto. Il paragrafo 15 prevede un ulteriore motivo di rifiuto dell'estradizione nel caso in cui la richiesta sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, lingua, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche, o se l'accettazione della richiesta può essere pregiudizievole alla posizione dell'interessato a causa di uno qualunque dei motivi specificati.

Gli articoli 38 e 39 si ispirano all'UNTOC e all'UNCAC e stabiliscono la possibilità di trasferimento di persone condannate e di procedimenti penali.

L'articolo 40 riprende le disposizioni dell'UNTOC, dell'UNCAC e della Convenzione di Budapest e stabilisce disposizioni dettagliate sui principi e sulle procedure relativi all'assistenza giudiziaria reciproca. Il paragrafo 17 prevede che le richieste di assistenza giudiziaria reciproca vengano eseguite conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto. Il paragrafo 19 vieta allo Stato Parte richiedente di trasmettere o utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. I paragrafi 8, 21 e 22 prevedono ampi motivi per rifiutare le richieste di assistenza giudiziaria reciproca, come descritto nella sezione *"Diritti fondamentali"*.

L'articolo 41 si ispira all'articolo 35 della Convenzione di Budapest: ai sensi di tale articolo gli Stati Parte sono tenuti a istituire reti 24/7 per fornire assistenza in indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari specifici per reati previsti dalla Convenzione, o nella raccolta di prove elettroniche.

Gli articoli da 42 a 46 si richiamano agli articoli da 29 a 33 della Convenzione di Budapest e definiscono i dettagli di specifici tipi di misure di cooperazione internazionale per l'assistenza giudiziaria reciproca. Tali misure sono: la conservazione rapida di dati elettronici immagazzinati; la divulgazione rapida di dati relativi al traffico conservati; l'accesso a dati elettronici immagazzinati; la raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico e l'intercettazione di dati relativi al contenuto. Per quanto riguarda le misure più invasive di raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico e intercettazione di dati relativi al contenuto, gli Stati Parte hanno l'obbligo più limitato di "adoperarsi" per fornire tale assistenza. Tale obbligo costituisce in sostanza un "obbligo di massimo sforzo", e per gli Stati Parte è quindi meno vincolante degli obblighi relativi ad altre misure di assistenza giudiziaria reciproca, che impongono di collaborare con gli altri Stati Parte a meno che non siano soddisfatte le condizioni applicabili o non venga invocato uno dei motivi applicabili per il rifiuto. L'assistenza per l'intercettazione di dati relativi al contenuto, inoltre, può essere richiesta solo per reati gravi nella misura consentita dai trattati applicabili agli Stati Parte o dalle leggi interne.

Gli articoli 47 e 48 si ispirano all'UNTOC e all'UNCAC e incoraggiano gli Stati Parte a cooperare per rafforzare l'efficacia delle attività di contrasto dei reati previsti dalla Convenzione, e per creare organi investigativi comuni con le stesse finalità.

Gli articoli da 49 a 52 si ispirano anch'essi all'UNTOC e all'UNCAC e prevedono norme minime relative alle misure di confisca, recupero e restituzione di proventi o beni derivanti dai reati previsti dalla Convenzione.

Misure di prevenzione (Capitolo VI (articolo 53))

L'articolo 53 incoraggia gli Stati Parte ad impegnarsi, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e conformemente ai principi fondamentali del loro ordinamento giuridico, a elaborare e applicare o mantenere politiche e migliori pratiche efficaci e coordinate per ridurre le occasioni presenti o future di criminalità informatica. Gli Stati Parte dovrebbero favorire la partecipazione attiva, negli aspetti pertinenti della prevenzione dei reati previsti dalla Convenzione, di persone e soggetti rilevanti non appartenenti al settore pubblico, quali le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche e soggetti del settore privato, come pure del pubblico in generale. Il paragrafo 3 contiene un elenco non esaustivo e non vincolante di

misure di prevenzione. La lettera e) del paragrafo 3 contiene un riferimento esplicito alle misure di prevenzione che riconoscono i contributi delle attività legittime dei ricercatori in materia di sicurezza qualora intese esclusivamente al rafforzamento e al miglioramento della sicurezza dei prodotti, dei servizi, e dei clienti dei fornitori di servizi.

Assistenza tecnica e scambio di informazioni (Capitolo VII (articoli da 54 a 56))

Gli articoli da 54 a 56 si ispirano all'UNTOC e/o all'UNCAC e stabiliscono disposizioni riguardanti la prestazione di assistenza tecnica, lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni tenendo in particolare considerazione gli interessi e le necessità degli Stati Parte in via di sviluppo.

Meccanismo di attuazione (Capitolo VIII (articoli 57 e 58))

Gli articoli 57 e 58 si ispirano all'UNCAC e definiscono i dettagli riguardanti la Conferenza degli Stati Parte, che supervisionerà l'attuazione della Convenzione e sarà competente ad elaborare e adottare protocolli aggiuntivi alla Convenzione sulla base dei suoi articoli 61 e 62. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite presterà i servizi di segreteria e convocherà la Conferenza degli Stati Parte non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione. In seguito, saranno tenute riunioni regolari della Conferenza in conformità con il regolamento interno da essa adottato.

Disposizioni finali (Capitolo IX (articoli da 59 a 68))

Il capitolo IX della Convenzione contiene le disposizioni finali. L'articolo 60, paragrafo 1, garantisce che gli Stati membri dell'UE che sono Parte della Convenzione possano continuare ad applicare il diritto dell'Unione nelle loro reciproche relazioni. Esso consente inoltre alle Parti della Convenzione di Budapest e di altri strumenti internazionali di continuare ad applicare fra loro tali strumenti.

L'articolo 64, paragrafo 1, stabilisce che la Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati ad Hanoi nell'ottobre 2025, e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fino al 31 dicembre 2026. Ai sensi del paragrafo 2, la Convenzione sarà aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica come l'Unione, a condizione che almeno uno Stato membro abbia firmato la Convenzione conformemente al paragrafo 1.

L'articolo 64, paragrafo 3, e l'articolo 65, paragrafo 1, indicano che la Convenzione entrerà in vigore una volta che 40 Stati avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, depositando gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica come l'Unione possono depositare il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei loro Stati membri ha fatto altrettanto. In tale strumento di ratifica, accettazione o approvazione, l'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara l'ambito della sua competenza rispetto alle materie regolate dalla Convenzione. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 4, la Convenzione è aperta all'adesione delle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione a condizione che almeno uno Stato membro sia Parte della Convenzione. Al momento dell'adesione, l'Unione dichiara l'ambito della sua competenza rispetto alle materie regolate dalla Convenzione.

Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, trascorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione, uno Stato Parte può proporre una modifica e trasmetterla al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che a sua volta comunicherà la modifica proposta agli Stati Parte e alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione al fine del suo esame e della rispettiva decisione. Sulla base del paragrafo 2, le organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione, nell'ambito delle questioni di loro competenza, esercitano il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte della

Convenzione. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte.

Gli articoli 61 e 62 prevedono le norme relative ai protocolli aggiuntivi della Convenzione. L'articolo 61, paragrafo 2, consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di diventare Parte di un protocollo solo se l'organizzazione è Parte della Convenzione. Ai sensi del paragrafo 4, ciascun protocollo della Convenzione deve essere interpretato unitamente alla Convenzione stessa, tenendo in considerazione gli scopi del protocollo in questione. Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, occorrono almeno 60 Stati Parte affinché la Conferenza degli Stati Parte consideri l'adozione di qualsiasi protocollo aggiuntivo. Ai sensi di tale articolo, inoltre, la Conferenza degli Stati Parte deve compiere ogni sforzo per raggiungere un consenso su ciascun protocollo aggiuntivo e, solo quando sia stato esaurito ogni tentativo, l'adozione richiederà, come estrema risorsa, almeno una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte. Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 62, le organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione, nell'ambito delle questioni di loro competenza, esercitano il loro diritto di voto ai sensi di tale articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti della Convenzione.

Sulla base dell'articolo 67, paragrafo 2, le organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione cessano di essere Parte della Convenzione quando tutti i loro Stati Membri l'hanno denunciata.

La risoluzione che adotta la Convenzione è accompagnata da Note interpretative sugli articoli 2, 17, 23 e 35. Tali note, pur non costituendo uno strumento di interpretazione autorevole della Convenzione, hanno lo scopo di guidare e assistere le Parti nella sua applicazione. Le Note interpretative della presidenza del comitato ad hoc dell'ONU, distribuite durante i negoziati, affrontano anch'esse diversi aspetti interpretativi fondamentali. Il sito web del comitato ad hoc contiene tutte le proposte e revisioni del progetto di testo della Convenzione elaborate durante i negoziati, e fornisce così informazioni utili sulla stesura delle disposizioni fondamentali del testo che possono avere valore interpretativo. Anche la Relazione esplicativa della Convenzione di Budapest[(24)], infine, può servire come utile, anche se informale, strumento di informazione per gli Stati per molte disposizioni ispirate alla Convenzione di Budapest, come la maggior parte delle disposizioni della Convenzione sulla qualificazione come reato e sui poteri procedurali.

(24) Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n. 185

2025/0230 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica - Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 24 maggio 2022, la decisione (UE) 2022/895 del Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati per una Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica.

(2) Il testo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica - Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi ("Convenzione") è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 24 dicembre 2024, e si prevede che sarà aperto alla firma ad Hanoi, Vietnam, il 25 ottobre 2025 e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2026.

(3) La Convenzione è in conformità con gli obiettivi dell'UE in materia di sicurezza di cui all'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il ravvicinamento delle legislazioni penali.

(4) Le disposizioni della Convenzione si applicano a indagini o procedimenti penali specifici riguardanti i reati previsti dalla Convenzione e consentono gli scambi di dati solo per queste finalità.

(5) La Convenzione armonizza una serie limitata di reati chiaramente definiti, offrendo al tempo stesso agli Stati Parte la flessibilità necessaria per evitare la criminalizzazione di condotte lecite.

(6) La Convenzione stabilisce solo norme minime sulla responsabilità delle persone giuridiche per i reati da essa previsti, e non richiede di stabilire tale responsabilità penale in un modo che sarebbe incompatibile con i principi giuridici di uno Stato Parte.

(7) La Convenzione è inoltre in conformità con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e dei diritti fondamentali, in linea con l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8) La Convenzione prevede solide garanzie in materia di diritti umani ed esclude ogni interpretazione che possa portare alla soppressione di diritti umani o libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione, di coscienza, di opinione, di religione o convinzione, di riunione pacifica e di associazione. Tali garanzie assicurano inoltre che la cooperazione internazionale possa essere rifiutata qualora contraria al diritto interno degli Stati Parte, o ove necessario per evitare qualsiasi forma di discriminazione.

(9) Per quanto riguarda i poteri e le misure procedurali sia a livello interno sia a livello internazionale, la Convenzione prevede condizioni e garanzie orizzontali che assicurino la tutela dei diritti umani conformemente agli obblighi degli Stati Parte ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani, e che considerino il principio di proporzionalità. Tali condizioni e garanzie includono, fra l'altro, il controllo giurisdizionale o altro controllo indipendente, il diritto a un ricorso effettivo, e motivi che giustifichino l'applicazione e la limitazione dell'ambito e della durata dei poteri o delle procedure.

(10) La Convenzione contiene un'apposita disposizione sulla protezione dei dati personali, che garantisce che, prima che ogni dato personale possa essere fornito a un altro Stato Parte, debbano essere applicati importanti principi fondamentali in materia di protezione dei dati, compresi i principi di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di proporzionalità e di necessità, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11) Partecipando ai negoziati a nome dell'Unione, la Commissione ha garantito la compatibilità della Convenzione con le pertinenti norme comuni dell'Unione europea.

(12) Una serie di riserve e notifiche è pertinente al fine di garantire la compatibilità della Convenzione con il diritto e le politiche dell'Unione, nonché l'applicazione uniforme della Convenzione tra gli Stati membri dell'UE nei loro rapporti con gli Stati Parte non appartenenti all'UE e l'effettiva applicazione della Convenzione.

(13) Le riserve e le notifiche, in merito alle quali vengono forniti orientamenti nell'allegato I della presente decisione, non pregiudicano la possibilità che gli Stati membri formulino individualmente altre riserve o dichiarazioni ove consentito.

(14) Poiché la Convenzione prevede procedure che migliorano l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche e un elevato livello di garanzie, aderendovi si promuoverà la coesione dell'impegno dell'Unione europea nella lotta contro la criminalità informatica e altre forme di criminalità a livello mondiale. Si faciliterà inoltre la cooperazione fra gli Stati Parte membri dell'UE e gli Stati Parte non appartenenti all'UE, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione delle persone.

(15) In conformità del suo articolo 64, la Convenzione è aperta alla firma dell'Unione.

(16) L'Unione dovrebbe aderire alla Convenzione unitamente ai suoi Stati membri, in quanto sia l'una che gli altri hanno competenze nei settori da essa contemplati. La presente decisione non pregiudica la firma della Convenzione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive procedure interne.

(17) La firma in tempi brevi della Convenzione da parte dell'Unione europea garantirà inoltre che l'Unione abbia una voce importante nella fase iniziale dell'attuazione di questo nuovo quadro mondiale per la lotta contro la criminalità informatica.

(18) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere in data [...].

(19) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea [, *con lettera del* …,] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

OPPURE

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(20) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(21) È opportuno che la Convenzione sia firmata e che le riserve e le notifiche allegate siano approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica - Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi ("Convenzione"), con riserva della conclusione di tale Convenzione.

Il testo della Convenzione è accluso alla presente decisione (allegato II).

Articolo 2

Sono approvate le riserve e le notifiche di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
[...]